



# COMUNE DI BARDONECCHIA

## NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO "FREGIUSIA - PLATEAU"

ITALIA

REGIONE PIEMONTE

CITTA'  
METROPOLITANA  
DI TORINO

COMUNE DI  
BARDONECCHIA

### PROGETTO DEFINITIVO

#### OGGETTO DELL'ELABORATO

RELAZIONE DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO

#### CODICE GENERALE ELABORATO

COMMESSA

**B671-15**

CODICE OPERA

**RIFRP**

AREA PROGETTAZIONE

**UB**

LIVELLO PROGETTO

**D**

N° ELABORATO

**8.1**

VERSIONE

**0**

IDENTIFICAZIONE FILE: B671-15\_RIFRP\_UB\_D\_8.1\_0.doc

Versione	Data	Disegnato	Approvato	Oggetto
0	05/2017	CC	FB	Prima emissione
1				
2				
3				

#### RESPONSABILE DI PROGETTO



- dott. Nicola BOSTICCO

#### PROGETTISTI



- dott. ing. Francesco BELMONDO

- dott. ing. Alberto BETTINI

#### TIMBRI - FIRME

**COLOMION S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato  
**Dott. Nicola Bosticco**



#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

-

#### FIRMA

COLOMION s.p.a. Regione Molino, 18 - BARDONECCHIA (TO)

Tel. 0122/99065 - Fax 0122/999997

e-mail [amministrazione@bardonecchiaski.com](mailto:amministrazione@bardonecchiaski.com)

P.IVA 00483380010

Questo elaborato è di proprietà del Comune di Bardonecchia, Piazza De Gasperi, 1 - 10052 - Bardonecchia (TO)  
Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata



**SOMMARIO**

01. RELAZIONE DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO .....3

## **01. RELAZIONE DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO**

Il progetto della nuova seggiovia 6 posti ad ammortamento automatico "Fregiusia – Plateau", sorge nel comune di Bardonecchia, in provincia di Torino. Il Comprensorio sciistico a cui la seggiovia appartiene (comprensorio dello Jafferau) si sviluppa su un dislivello di 1.340 m, dai 1.354 m slm del parcheggio in località Beauvoir fino ai 2.694 m slm del Ban.

L'area interessata dai lavori risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale sulla base dell'art. 142 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) in quanto compresa nelle seguenti categorie di beni:

- lettera d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- lettera h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Il progetto ricade nelle zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. L. 30 Dicembre 1923 n. 3267 e l'attività in esame è pertanto da ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 2, lett. c) n. 4 della L.R. 8 Agosto 1989 n. 45 e circolare del Presidente della Giunta regionale n. 4/AMD 3 aprile 2012.

L'area d'intervento non risulta essere inserita in Biotopi, Riserve Naturali, Parchi e Siti di interesse Comunitario.

La stazione di valle così come la parte iniziale della linea si situano all'interno di quelle che il PRGC vigente definisce come destinazione urbanistica:

**AREE ATTREZZATE PER LO SCI - COMPENSORI SCIISTICI** che comprende tutta l'area su cui si sviluppa l'albergo Jafferau, la stazione di monte della telecabina Biowej – Fregiusia e l'attuale stazione di valle della seggiovia Fregiusia – Plateau. Queste aree sono destinate in prevalenza all'esercizio degli sport invernali, impianti di risalita e loro infrastrutture e pertinenze. In queste zone è inoltre consentita la realizzazione di costruzioni di interesse pubblico connesse al turismo sociale e allo sport e quindi a destinazione direzionale di promozione turistica, per la gestione degli impianti e per l'esercizio degli sport.


A livello di vincolo urbanistico è presente quello definito come **AREE DI RICOGNIZIONE** art. 13 bis, che comprende un'area più vasta: Horres, Bacini dell'Enel, le Grange Garnier, gli immobili di proprietà delle Ferrovie dello Stato e la Cappella


La maggior parte della linea e la stazione di monte della nuova seggiovia si insediano su **ZONE AGRICOLE**, che possono essere utilizzate per l'esercizio degli sport invernali, impianti di risalita, loro infrastrutture e pertinenze. In queste zone è inoltre consentita, a supporto dei sistemi di attrezzature esistenti, la realizzazione di impianti di risalita e loro infrastrutture strettamente pertinenti, nonché la realizzazione di infrastrutture a servizio delle attività.

Inoltre una parte dei movimenti terra si trova in area **AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE URBANE COMPENSORIALI**.

Per quanto concerne la classe geologica l'impianto si trova in **CLASSE II, CLASSE GEOLOGICA III INDIFFERENZIATA 1 e CLASSE III INDIFFERENZIATA 2** nell'area della stazione di valle e nel primo tratto dell'impianto. In **CLASSE GEOLOGICA III A3** nel secondo tratto dell'impianto e nell'area della stazione di monte. Infine in classe **CLASSE GEOLOGICA III A1** nel tratto adiacente al torrente.

Di seguito gli estratti del PRGC vigente.





## **ART. 13 BIS - MILLAURES**

1. Il P.R.G. individua, entro il Comune censuario di Millaures, il perimetro dell'"area di ricognizione", in cui sono compresi tutti gli ambiti territoriali interessati dalle verifiche di cui al successivo 4° comma.

2. Il P.R.G. definisce inoltre le "unità di progettazione esecutiva" che vengono così denominate:

- 1) MILLAURES paese
- 2) GLEISE (di cui una parte già compresa nel 2° P.P.A.)
- 3) ROCHAS-BROUE
- 4) JAFFERAU

Nell'ambito di tale unità di progettazione esecutiva le previsioni di zona definite dal P.R.G., per quanto attiene allo sfruttamento degli indici edificatori volumetrici ed agli interventi di ristrutturazione urbanistica, sono subordinate alla preventiva approvazione di strumenti urbanistici esecutivi (P.P.e P.R. di pubblica iniziativa per i nuclei esistenti; P.P. e P.E.C. per nuova edificazione) formati ai sensi degli artt.38 e seguenti L.R. 56/77 e s.m. ed estesi all'intera unità di progettazione.

3. In particolare, le unità di zona contenenti previsioni di nuovo impianto, ed indicate in cartografia con i nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26, vengono definite, nel rispetto delle previsioni di P.R.G., nel quadro degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al comma precedente. I tessuti edificati potranno essere interessati, con titolo edilizio diretto, da operazioni tendenti al loro completo recupero e corretto utilizzo e contemplanti la ristrutturazione edilizia, la sostituzione edilizia, nonché dagli interventi previsti all'art. 5 comma 4, nel rispetto comunque delle limitazioni ed esclusioni previste all'art. 14 per quanto atti e nelle aree in zona A.

4. Entro il perimetro dell'area di ricognizione, fatte salve le strumentazioni urbanistiche attuative previste nel 2° P.P.A. (p.e. centro storico di Gleise), ogni altra progettazione esecutiva deve essere ulteriormente esaminata nel quadro di un apposito studio di approfondimento territoriale esteso all'intera area di ricognizione. Detto "studio" denominato **PROGETTO MILLAURES**, attraverso approfondite indagini verifica in special modo: - l'idoneità geologica delle aree interessate da interventi strutturali ed infrastrutturali; - le compatibilità funzionali tra lo stato attuale e le previsioni di riassetto territoriale; - le infrastrutturazioni (grado di dotazione e capacità di integrazione e riequilibrio);

- la salvaguardia dell'ambiente e criteri di tutela e promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente.

5. Il Progetto Millaures redatto con la consulenza di tecnici di specifica competenza settoriale (p.e.geologo, topografo) viene esaminato preventivamente dagli organi comunali a ciò preposti tra cui: la Commissione Urbanistica Consultiva e la Commissione di Studio per la Tutela dell'Ambiente



ed il Recupero del patrimonio edilizio esistente. La relazione conclusiva, con gli eventuali elaborati costituenti il "Progetto Millaures", forma parte integrante degli strumenti esecutivi di cui al 2° comma ed è approvata dal Consiglio Comunale contestualmente all'adozione degli stessi.

6. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1 - 35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 - 35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 - 36.

#### **ART. 24 - AREE ATTREZZATE PER LO SCI - COMPRESORI SCIISTICI**

1. Sono quelle parti del territorio comunale prossime alle stazioni tecniche dei comprensori sciistici; sono destinate in prevalenza all'esercizio di attività attinenti gli sport invernali, impianti di risalita, loro infrastrutture e relative pertinenze, oltre le normali attività agricole.

2. Sulle aree interessate a piste di sci è fatto divieto di interporre ostacoli di qualsiasi natura o di compiere attività che rechino intralcio con gli sport invernali.

3. Su queste aree è inoltre consentita la realizzazione di costruzioni di interesse pubblico connesse al turismo sociale e allo sport e quindi a destinazione direzionale di promozione turistica, per la gestione degli impianti e per l'esercizio degli sport in genere, nonché a destinazione commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, di noleggio/vendita di prodotti legati alla promozione turistica ed all'attività sportiva, nonché edifici attinenti all'esercizio degli sport invernali e loro infrastrutture e pertinenze, nel rispetto dei seguenti indici:

let Indice di edificabilità fondiaria: 1,00 mc/mq Ds Distanza dai cigli stradali salvo maggiori previsioni contenute nel Piano Regolatore Generale: 5 metri Df Distanza minima tra i fabbricati: 10 metri H Altezza massima: 8 metri Sono escluse dal conteggio del volume edificabile e dal limite di altezza le costruzioni relative agli impianti di risalita per le quali valgono le norme di legge vigenti in materia. Non potranno essere realizzati edifici con volumetria complessiva superiore a 1.500 mc.

4. La realizzazione di interventi edificatori in queste aree è inoltre soggetta al reperimento di spazi di sosta e parcheggio d'uso pubblico in misura non inferiore a quanto previsto all'art. 21 della L.R. 56/77, da individuare in corrispondenza delle aree di attestamento degli impianti di risalita o da monetizzare ai sensi della stessa legge. 5. Per gli edifici e le strutture alberghiere esistenti in tali zone sono comunque ammessi ampliamenti del volume emergente nella misura massima del 50% da destinarsi alle attività regolate dal precedente art.23 e comunque nel rispetto degli indici di cui al comma 3.

6. Le fasce di rispetto dei sistemi di piste sciistiche, degli impianti di risalita e delle attrezzature complementari non sono operanti nelle aree attrezzate per lo sci.

7. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1 – 35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 – 35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 – 36.

## **ART. 22 - ZONE AGRICOLE**

1. Sono quelle parti del territorio che rivestono particolare importanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio paesistico, per la loro giacitura, per la presenza di boschi ed alberate o perché adiacenti a vecchi nuclei di interesse storico-ambientale.

2. Sono prevalentemente destinate alla pastorizia ed a quelle attività agricole che non comportano una sensibile alterazione dell'habitat naturale e per tali motivi esse, oltre alle destinazioni di competenza specifica, possono essere utilizzate per le seguenti attività:

- a) esercizio degli sport invernali, impianti di risalita, loro infrastrutture e pertinenze;
- b) percorsi ciclabili fuori strada, bike-park, finalizzati all'esercizio dell'attività sportiva del mountain bike;
- c) parchi avventura forestali, previa valutazione da parte degli organi competenti degli eventuali interventi forestali necessari al fine dell'inserimento delle strutture nell'ambiente naturale nonché delle strutture ludico-sportive quali vie ferrate, tirolesi, ponti tibetani, passerelle ecc., da realizzarsi per quanto tecnicamente possibile con materiali naturali;
- d) piste estive per bob/slitta/sci in corrispondenza delle piste da sci invernali di cui al punto a). Per quanto attiene alle utilizzazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d) sono da escludersi in ogni caso in zone agricole caratterizzate da terreni interessati da colture orticole, floricole, frutticole, legnose specializzate, colture industriali del legno, da terreni seminativi o comunque a servizio di aziende agricole e silvo - pastorali. In tali casi l'amministrazione comunale richiederà al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, in qualità di gestore dei comprensori di pascolo, apposito parere in merito alla compatibilità degli interventi proposti con l'esercizio del pascolo all'interno del comprensorio.

Dovrà essere garantito, nella stagione invernale, l'eventuale utilizzo delle rispettive aree per l'esercizio delle attività di cui al punto a). Per le attività ciclabili di cui al punto b), esse dovranno essere svolte nell'ambito di sentieri, mulattiere o idonei percorsi attrezzati e dovranno essere oggetto di regolamentazione da parte del Comune, fatta salva la potestà regolamentare della Regione nell'ambito degli itinerari ciclopedonali escursionistici da essa individuati ai sensi della L. R. 2/2009, in modo da evitare l'instaurarsi di fenomeni di degrado del cotico erboso, di erosione e di dissesto superficiale e da evitare contrasti a seguito dell'uso promiscuo con le altre attività escursionistiche.

Per i bike-park di cui al punto b), la realizzazione dei tracciati dovrà sottostare alle prescrizioni dettate dalla L. R. 2/2009, sue s.m.i. e regolamenti attuativi: all'esterno delle aree di cui all'art. 31 comma 1 della L. R. 2/2009 si rimanda agli obblighi in capo al Comune prescritti al comma 2 dello stesso articolo ed ai regolamenti attuativi regionali.

Per quanto attiene alle attività di cui al punto c), queste potranno essere previste solamente in prossimità degli impianti di risalita e di arroccamento, previa verifica della presenza di aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico a servizio di questi ultimi entro un raggio di 300 metri dalle attività o dagli impianti medesimi e per una superficie complessiva minima delle aree a parcheggio pari al 10 % della superficie interessata dalle attività. Tutti gli interventi dovranno garantire e non alterare la natura e permeabilità dei suoli ed essere accompagnati da opportune e puntuali verifiche in ordine al mantenimento degli ambienti naturali e forestali, in ordine alle caratteristiche fitostatiche delle alberature interessate nonché in ordine al dissesto idrogeologico, al fine di sottoporre i progetti alle necessarie valutazioni degli organi e degli enti competenti come previsto dalla legislazione vigente.

3. Esse si estendono su tutto l'ambito del territorio comunale non regolamentato da altri specifici azzonamenti. Sulle aree interessate a piste di sci è fatto divieto di interporre ostacoli di qualsiasi natura o di compiere attività che rechino intralcio agli sport invernali.

4. Su queste aree non è previsto alcun tipo di costruzione ad eccezione di quelle attinenti all'esercizio delle attività agricole o silvopastorali; in particolare sono ammesse esclusivamente le opere destinate alla residenza rurale e le attrezzature e le infrastrutture quali: stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione dei fondi degli imprenditori agricoli singoli o associati secondo le norme regolamentate di cui all'art.87,

ultimo comma, L.R. 56/77

5. Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori in queste zone è subordinato alla presentazione all'Amministrazione Comunale di un atto di impegno dell'avente diritto, redatto ai sensi dell'art. 25 comma 7 della L.R. 56/77, che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio di attività agricola con individuazione delle relative sanzioni per inosservanza degli impegni assunti; l'atto è trascritto, a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese dell'intestatario, sui registri della proprietà immobiliare.

6. È consentito il mutamento di destinazione d'uso delle residenze rurali nei casi previsti all'art. 25 della L.R. 56/77 previa domanda e pagamento dei relativi oneri, ovvero nei casi di morte, invalidità dell'imprenditore agricolo, cessazione per cause di forza maggiore dell'attività agricola, accertate dalla Commissione comunale per l'agricoltura istituita ai sensi della L. R. 63/78, fatto salvo quanto previsto al comma 11 dell'art. 25 della L.R. 56/77. Alle medesime trasformazioni ed anche per

quanto attiene il pagamento del contributo di costruzione sono ammessi e sottoposti gli interventi di recupero dei ruderi con le modalità previste all'art. 6 comma 6.3. Per i rustici sono fatte salve le possibilità previste dalla L.R. 9 del 2003, "Norme per il recupero funzionale dei rustici". Sono consentiti gli interventi previsti alla lettera c) dell'art.2 della L.R. 35/84 nei limiti previsti dall'art. 25 della L.R. 56/77 e con riferimento agli edifici esistenti.

7. Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui al 5° comma gli interventi di restauro e risanamento conservativo e quelli di cui all'articolo 17, comma 3, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

8. Le residenze rurali in zone agricole, realizzabili da parte dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 25 della L.R. 56/77, non possono superare i 1.500 mc, e devono rispettare i seguenti indici volumetrici:

a. terreni a colture orticole o floricole specializzate: 0,05 mc/mq

b. terreni a colture legnose specializzate: 0,03 mc/mq

c. terreni a seminativo ed a prato permanente: 0,02mc/mq

d. terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole, in misura non superiore a 5 ettari per azienda: 0,01 mc/mq e. terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali: per abitazioni non superiori a mc.500 per ogni azienda: 0,001 mc/mq

9. Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al comma precedente è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti.

10. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture di cui al 4° comma del presente articolo.

11. E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua ai fini delle norme sulla formazione della proprietà coltivatrice.

12. Per le aziende che insistono su terreni posti anche in Comuni limitrofi è ammesso, nell'ambito di aree a destinazione agricola, l'accorpamento dei volumi, a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi i valori massimi previsti al comma 8.

13. Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.

14. Le classi di colture in atto ed in progetto, documentate a norma del presente comma, fanno parte integrante dell'atto di impegno di cui al presente articolo, e la inosservanza degli impegni assunti costituisce, al fine della applicazione delle sanzioni previste dalla legge, modifica di destinazione d'uso

15. Il trasferimento della cubatura edilizia a fini edificatori, deve risultare da apposito atto di vincolo, trascritto nei registri della proprietà immobiliare. Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree, la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori, sono destinate a "non aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

16. In queste zone è comunque consentito l'aumento volumetrico di cui all'art.5 comma 4 n.4, purché nel rispetto dei parametri di cui al comma 17, del D.M. 1444/68 e del D.M. 1404/68.

17. In ogni caso l'edificazione sia delle residenze che delle attrezzature e infrastrutture di cui al 4° comma dovrà rispettare le caratteristiche tipologiche previste per le zone A delle presenti norme ed i seguenti parametri:

Dc: distanza dal confine: 5 metri

Ds: Distanza dai cigli stradali salvo maggiori previsioni contenute nella tavola della viabilità del

Piano Regolatore Generale: 5 metri

Df Distanza tra pareti e pareti finestrate di fabbricati: 10 metri Sc/Sf: 0,30 Sono escluse dal limite di altezza le costruzioni relative alle infrastrutture accessorie di cui al 4° comma per le quali valgono le norme di legge vigenti in materia. In queste zone è inoltre consentita, a supporto dei sistemi di attrezzature esistenti, la realizzazione di impianti di risalita e loro infrastrutture strettamente pertinenti, nonché la realizzazione di infrastrutture a servizio delle attività di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti limiti: Ief Indice di edificabilità fondiaria: 0,10 mc/mq Dc: distanza dal confine: 5 metri Ds Distanza dai cigli stradali salvo maggiori previsioni contenute nella tavola della viabilità del Piano Regolatore Generale: 5 metri Df Distanza tra fabbricati, minimo: 10 metri H Altezza massima: 6,50 metri Sono escluse dal conteggio del volume edificabile e dal limite di altezza le costruzioni relative agli impianti di risalita per le quali valgono le norme di legge vigenti in materia.

18. Oltre alla realizzazione di sistemi viabili e piste per lo svolgimento dell'attività agricola, nel caso di fondi interclusi e nell'impossibilità di utilizzo di altri accessi esistenti, è ammessa la realizzazione di strade per l'accesso ad autorimesse o stalli di sosta presenti presso o a servizio dei nuclei residenziali o a diversa destinazione: stante la priorità di tutela paesaggistica caratterizzante tali aree, è esclusa la possibilità di asfaltatura del manto stradale e la larghezza della carreggiata non potrà superare i 4 m. Questi interventi saranno oggetto di apposite valutazioni in sede di Commissione Locale per il Paesaggio, la quale potrà rigettare le rispettive istanze in caso di alterazione non compatibile con lo stato dei luoghi.

19. Anche in queste zone, per quanto attiene agli edifici aventi carattere storico ed i ruderi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 comma 6.3.

20. È ammessa l'installazione di manufatti da parte dei consorzi agricoli, a servizio dell'attività agricola di allevamento di animali domestici, destinati al riparo e ricovero delle maestranze durante la stagione del pascolo, occupanti una Sc non superiore a 15 mq, per un massimo di una

installazione per ogni comprensorio di pascolo. Tali manufatti dovranno essere realizzati con strutture facilmente rimovibili, prevalentemente in legno e comunque con materiali e finiture architettonicamente compatibili con l'ambiente montano: per quanto attiene alla compatibilità con l'assetto idrogeologico, sono considerate strutture di servizio ed accessorie assimilate alla tipologia del bivacco.

21. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1 – 35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 – 35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 - 36